



# cassaedile

Cassa Edile  
della provincia di Trieste

Trieste, 7 febbraio 2012

Spettabili Imprese  
Ai Consulenti del Lavoro  
Loro sedi

Prot.:2012/00278/AR

Con la presente, siamo a comunicare alle imprese e agli studi di consulenza che, a decorrere dal **periodo di paga di gennaio 2012**, secondo le indicazioni della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) che tengono conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/10/2009, le imprese dovranno includere nella retribuzione imponibile del lavoratore, ai fini delle ritenute fiscali, non solo - *come finora è avvenuto* - la parte del contributo versato alla Cassa Edile relativo alle prestazioni assistenziali, ma anche quella concernente le prestazioni sanitarie.

L'aliquota da assoggettare a ritenuta fiscale è quindi complessivamente dello 0,65 %, risultante, come detto, *dalla somma* della parte del contributo concernente le prestazioni non sanitarie (0,35%) con quella impiegata per le prestazioni sanitarie (0,30%).

Parimenti, la quota a carico del lavoratore (0,10%) non potrà più essere dedotta dal suo reddito imponibile ai fini IRPEF.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

CASSA EDILE DI TRIESTE

Il Direttore

Dr. Armando Ricotta

